



COMUNE DI BELLUNO

Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Urbanistica, Mobilità e Politiche per la Sostenibilità

Piazza Castello, 14 – 32100 Belluno (BL)

urbanistica@comune.belluno.it

PEC belluno.bl@cert.ip-veneto.net

tel. 0437.913241

Protocollo n. 33547 del 14/07/2025

Classifica 06/01

Belluno, 14/07/2025

Spett.le

pec

e p.c. Area SUE SUAP Attività economiche
SEDE

Oggetto: **RICHIESTA INTERPRETAZIONE ART.41 NTA DEL PAT - RISCONTRO**

Con riferimento al quesito formulato di cui alla nota prot. 31551 del 02/07/2025, riferito all'applicazione dell'art. 41 delle N.T. del P.A.T. per l'edificazione diffusa, si conferma completamente quanto già chiaramente espresso nella nota dell'area SUE SUAP Attività economiche del 22/11/2024 in merito alla compatibilità tra la normativa di P.I. (ex P.R.G.) per le zto E4 e le norme del P.A.T. per l'edificazione in area agricola disciplinate dagli artt. 39 e seguenti ed in particolar modo dall'art. 41 sopra citato.

Per quanto riguarda la specifica richiesta di interpretazione della frase dell'art. 41 che riporto: *“rispondere alle esigenze abitative di carattere non speculativo con la previsione di limitati interventi puntuali di ampliamento residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli ATO e del consumo di suolo ammesso”* va innanzitutto specificato che la stessa è contenuta nella parte di articolo normativo dedicata alle direttive che il P.A.T. specifica per la pianificazione del P.I.. La parte di articolo citata va letta nel complesso del paragrafo:

“Direttive

Per i fini sopra elencati, il PI provvede a:

- *individuare i lotti in cui localizzare gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti;*
- *valutare la compatibilità delle funzioni presenti diverse da quella residenziale definendo la disciplina per:*

- *l'eliminazione o il trasferimento delle funzioni incompatibili o incoerenti;*
- *il mantenimento accompagnato da riqualificazione e mitigazione delle funzioni che possono essere rese compatibili o il cui effetto può essere mitigato;*
- *rispondere alle esigenze abitative di carattere non speculativo con la previsione di limitati interventi puntuali di ampliamento residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli ATO e del consumo di suolo ammesso.*

Il PI può inoltre meglio precisare i limiti di tali ambiti sulla base di elementi fisici esistenti sul territorio in seguito a un'indagine ad una scala di maggior dettaglio, con particolare riferimento agli insediamenti in fregio alla viabilità principale o costituenti continuità con le aree di urbanizzazione consolidata, a condizione che dette variazioni non comportino aggravio alle condizioni ambientali e non alterino le condizioni per uno sviluppo sostenibile e durevole evidenziate dalla VAS e non siano in contrasto con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.

In ogni caso qualora siano presenti boschi o aree appartenenti alla rete ecologica, l'attuazione delle previsioni del PAT dovrà salvaguardare tali ambiti o, in alternativa, prevedere adeguate misure compensative.”

Nel caso esaminato, trattandosi di eventuale intervento in diretta attuazione del PI vigente compatibile con le norme di PAT già dalla sua approvazione, quanto sopra non trova alcuna applicabilità, anche alla luce di quanto ben definito all'art. 5 “*Efficacia e attuazione del PAT*” delle NT dove viene chiarito che: “*L'adozione del PAT, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della LR11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 fino alla sua entrata in vigore e, in ogni caso, per un periodo massimo di cinque anni.*”, non anche alle direttive che per loro natura sono volte a dare indicazioni alla pianificazione di dettaglio del P.I.

Sperando di aver chiarito il dubbio interpretativo sollevato,

porgo Cordiali Saluti,

La Responsabile dell'Area
Urbanistica, Mobilità e politiche per la sostenibilità
titolare di posizione di elevata qualificazione
arch. Michela ROSSATO
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)